



Comune
di Rubiera



Comune di
Castellarano



Comune di
Casalgrande



Comune di
Viano



Comune
di Scandiano



Comune
di Baiso

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO”
A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEI COMUNI DI BAISO,
CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA E SCANDIANO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	PREMESSA
ART. 1	CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
ART. 2	FINALITA' ED OBIETTIVI
ART. 3	DURATA
ART. 4	ORGANIZZAZIONE
ART. 5	CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 6	NORME ANTIPEDOFILIA
ART. 7	PAGAMENTI
ART. 8	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 9	RESPONSABILITÀ
ART. 10	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11	OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
ART. 12	ONERI E DISCIPLINA APPLICABILI
ART. 13	RINVIO NORMATIVO



Comune
di Rubiera



Comune di
Castellarano



Comune di
Casalgrande



Comune di
Viano



Comune
di Scandiano



Comune
di Baiso

PREMESSA

I Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e l’Istituzione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Scandiano, facenti parte dell’Unione Tresinaro-Secchia, in un’ottica di economicità di tempi e di costi nel raggiungimento di obiettivi comuni, hanno convenuto di svolgere congiuntamente le procedure di gara per l’affidamento del servizio di “sportello psico-pedagogico” meglio specificato nel seguito del presente capitolato, per un importo pari ad **€ 45.000,00 iva esclusa**.

L’importo a base di gara verrà ripartito tra i diversi enti interessati, secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Baiso: 4%
- Comune di Casalgrande: 26%
- Comune di Castellarano: 19%
- Comune di Rubiera: 19%
- Comune di Viano: 4%
- Istituzione dei servizi educativi del Comune di Scandiano: 28%

La presente gara è pertanto da ritenersi valida per gli enti contraenti Comune di Baiso, Comune di Casalgrande, Comune di Castellarano, Comune di Rubiera, Comune di Viano e Istituzione dei servizi educativi del Comune di Scandiano.

Si precisa che ogni singolo Comune/Istituzione, dopo la presa d’atto del risultato di gara, procederà alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario con il quale verrà regolamentato il servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale.

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l’attivazione di un servizio di consulenza psico-pedagogica interno al contesto scolastico, con l’individuazione di un team di psicologi referenti, con esperienza specifica di consulenza ed intervento psicologico prioritariamente nelle scuole primarie e secondarie del distretto di Scandiano, composto da n. 6 istituti comprensivi:

- Istituto Comprensivo "Toschi" di Baiso e Viano (comprendenti i plessi della scuola primaria di Baiso, di Muraglione, scuola secondaria di I grado di Baiso, scuola primaria e secondaria di Viano, scuola primaria e secondaria di Regnano, scuola primaria di S. Giovanni di Querciola)
- Istituto Comprensivo di Casalgrande (comprendenti i plessi della scuola primaria di Salvaterra, di Casalgrande, di S. Antonino e della scuola secondaria di I grado di Casalgrande)
- Istituto Comprensivo di Castellarano (comprendenti i plessi della scuola primaria di Castellarano, di Roteglia, di Tressano e della scuola secondaria di I grado di Castellarano e Roteglia)
- Istituto Comprensivo di Rubiera (comprendenti i plessi della scuola primaria De Amicis, Ariosto, Marconi e Marco Polo, scuola secondaria di I grado Enrico Fermi)
- Istituto Comprensivo Lazzaro Spallanzani di Scandiano (comprendenti i plessi della scuola primaria L. Spallanzani di Scandiano, primaria di Ventoso, primaria Rita Levi Montalcini di Arceto, primaria Mario Lodi di Pratissolo e della scuola secondaria di I grado Vallisneri di Arceto)
- Istituto Comprensivo Boiardo di Scandiano (comprendenti i plessi delle scuole primarie S. Francesco e Laura Bassi di Scandiano e della scuola secondaria di I grado Boiardo di Scandiano).

Lo psicologo che opera all’interno del contesto scolastico deve essere necessariamente nel contempo competente e flessibile, al fine di poter agire nell’ottica della prevenzione del disagio e della promozione del benessere degli alunni.

L’azione professionale degli psicologi si realizza attraverso consulenze individuali, interventi sul gruppo classe, interventi di supervisione al gruppo insegnanti e a genitori.

L’eventuale sostituzione del personale deve essere effettuata con soggetti dotati dello stesso titolo di studio e/o professionale, con relativo curriculum.

Il progetto presentato deve tenere conto di tutti gli oneri di organizzazione e gestione.

L’aggiudicatario dovrà attivare e mantenere per la durata del contratto un team di almeno cinque psicologi di alta professionalità, oltre a un coordinatore, con i titoli richiesti.



Comune
di Rubiera



Comune di
Castellarano



Comune di
Casalgrande



Comune di
Viano



Comune
di Scandiano



Comune
di Baiso

ART. 2 – FINALITA’ ED OBIETTIVI

La finalità generale è quella di prevenire fenomeni di disagio e abbandono scolastico sostenendo il corpo docente con adeguati strumenti di lettura e valutazione delle dinamiche di classe, o personali, tesi a sostenere istituzioni scolastiche e famiglie nell'affrontare le problematiche connesse alle difficoltà di inserimento e rendimento scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

In linea con la finalità indicata sono stati posti i seguenti obiettivi specifici:

- Fornire sostegno e aiuto agli alunni in situazioni di difficoltà o a rischio di emarginazione/isolamento con ripercussioni negative sulla vita scolastica;
- Fornire ai genitori, quindi anche agli insegnanti, strumenti di lettura del disagio su singoli casi riferiti anche alle dinamiche familiari.

ART. 3 – DURATA

I singoli contratti, da stipularsi con ciascun ente contraente, avranno per tutti la durata di **un anno** e si riferirà all'**anno scolastico 2016/2017**, a partire dall'inizio dell'anno scolastico presumibilmente **fino al 30/06/2017**, e comunque a conclusione dei colloqui previsti.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE

La realizzazione del progetto prevede quali ambiti di intervento prioritariamente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

Sulla base del budget economico indicato in gara e la relativa offerta di ore di servizio prestate in carico al soggetto aggiudicatario, le ore di intervento verranno ripartite in maniera differenziata fra i diversi istituti scolastici in rapporto alla popolazione scolastica di ciascuno. All'interno di tale ripartizione verranno conteggiate sia le ore frontali di sportello che le ore a disposizione dei diversi plessi rivolte a insegnanti e genitori, o quant'altro ritenuto necessario per l'attivazione dello sportello oltre le ore frontali, che non dovranno essere superiori al 10% delle ore complessive offerte dal soggetto aggiudicatario.

ART. 5 - CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto.

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dei servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 6 NORME ANTIPEOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.



Comune
di Rubiera



Comune di
Castellarano



Comune di
Casalgrande



Comune di
Viano



Comune
di Scandiano



Comune
di Baiso

ART. 7 – PAGAMENTI

A fronte dell'intervento condotto nei singoli istituti comprensivi, i Comuni di riferimento provvederanno a corrispondere l'importo economico definito secondo tre tranches di pagamento, a seguito di presentazione di fatture, con le seguenti scansioni temporali:

- Novembre 30% del corrispettivo
- Marzo 40% del corrispettivo
- Giugno 30% del corrispettivo

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato da ciascun ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato da ciascun ente al soggetto aggiudicatario. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, le parti potranno pattuire, in fase di stipula del contratto, un termine superiore per il pagamento delle fatture, che comunque non potrà superare i 60 (sessanta) giorni.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte della stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, qualora il DURC acquisito dagli enti segnali un'inadempienza contributiva del Gestore, l'ente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso gli enti provvederanno a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare ai singoli Comuni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

Gli enti appaltanti dichiarano di non assumere nessuna responsabilità circa eventuali danni o infortuni che gli incaricati del servizio dovesse provocare o subire nella conduzione del progetto.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia degli enti che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevati gli enti, che saranno inseriti nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.



Comune
di Rubiera



Comune di
Castellarano



Comune di
Casalgrande



Comune di
Viano



Comune
di Scandiano



Comune
di Baiso

Il soggetto aggiudicatario con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui gli enti) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa agli enti prima dell'inizio del contratto.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà inoltre recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - ONERI E DISCIPLINA APPLICABILI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, da registrarsi in caso d'uso, sono a carico del soggetto aggiudicatario. L'imposta di bollo viene applicata secondo le norme vigenti.

ART. 13 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nella documentazione di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.